

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 807

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLE DEPUTATE

PICCOLOTTI, ZANELLA

Disposizioni concernenti l'organizzazione del sistema nazionale pubblico di istruzione e l'elevazione dell'obbligo scolastico

Presentata il 24 gennaio 2023

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge non intende essere risolutiva dei tanti problemi e delle molteplici e complesse necessità del sistema dell'istruzione e della formazione. Il testo che si propone detta le norme generali inerenti la scuola, modificando la logica che ha guidato, per almeno un ventennio, le politiche sull'istruzione, su alcune criticità urgenti e fondamentali della scuola italiana, attraverso l'aumento consistente del tempo scuola, la creazione delle condizioni per consentire ai docenti l'adozione di una didattica più attenta e vicina alle esigenze della formazione umana, culturale e civile nonché la rimozione, secondo il dettato costituzionale, di alcune delle condizioni che limitano, in particolare in alcune aree del Paese, l'effettivo esercizio del diritto allo studio e alla formazione. In particolare, la spinta è fornita dai dati allarmanti sulla

dispersione scolastica che caratterizzano il nostro Paese. La dispersione scolastica in Italia è tra le peggiori in Europa, le percentuali sono preoccupanti e in alcune regioni come la Sicilia e, all'interno di questa, in alcune città come Catania una ragazza o un ragazzo ogni quattro abbandona la scuola. Ne deriva che queste persone non saranno in grado di gestire un progetto di vita autonomo, saranno sovente vittime del lavoro sommerso e sottopagato o addirittura « intercettate » dalla criminalità organizzata e non saranno in grado di partecipare appieno alla vita democratica del Paese per la quale il bagaglio culturale è condizione di autonomia personale. A pochi mesi dalla ricorrenza dei cento anni dalla sua nascita la denuncia di don Lorenzo Milani in merito alla scuola che « cura i sani e allontana i malati » ha bisogno di trovare una risposta forte e de-

terminata da parte delle istituzioni pubbliche. La presente proposta di legge è, dunque, incentrata su alcune misure specifiche, aventi una valenza generale e coerente con la missione che la Costituzione assegna alla scuola pubblica: la riduzione del numero di alunni per classe; l'estensione del tempo pieno e del tempo prolungato nelle scuole di ogni ordine e grado; la previsione di interventi in favore degli enti locali che, per la criticità del loro bilancio, non sono in grado di assicurare i servizi di mensa e di trasporto; la creazione di zone di educazione prioritaria e solidale, di seguito denominate « ZEP », nelle aree più disagiate del Paese. Il sistema nazionale pubblico dell'istruzione e della formazione ha subito un processo di snaturamento rispetto alle finalità di liberazione e di emancipazione dei cittadini che la Costituzione gli assegna e risulta impoverito, precarizzato, burocratizzato e piegato alle logiche del mercato. Non si tratta di una questione limitata al settore scolastico, ma di uno snodo decisivo per il futuro delle giovani generazioni e della stessa democrazia perché l'istruzione e la formazione sono una pietra angolare del modello di società che si intende costruire nelle relazioni sociali e intellettuali, nelle forme del lavoro e della vita, anche tenuto conto dell'impatto che le tecnologie virtuali e digitali hanno sui processi di conoscenza e sull'universo emotivo fin dall'infanzia, e dei loro riflessi sull'umanità nei prossimi decenni. Il testo che si propone prevede, come evidenziato dall'entità degli interventi, una decisa inversione di tendenza sul piano finanziario nel bilancio dello Stato, disponendo investimenti consistenti di cui deve farsi carico la fiscalità generale del Paese, che, a sua volta, deve divenire realmente progressiva e giusta. La presente proposta di legge è composta da otto articoli. L'articolo 1 affronta con chiarezza il problema delle classi numerose nelle quali è oggettivamente impossibile produrre una didattica realmente attenta alle difficoltà degli alunni più fragili. Tali fragilità, d'altra parte, sono sempre più diffuse sia sul piano umano sia su quello cognitivo e dell'attenzione, anche per l'impatto sempre più potente e pervasivo delle

tecnologie digitali. Da questo punto di vista occorre « rovesciare » il quadro legislativo attuale che, prigioniero della logica del contenimento della spesa, prevede un numero minimo, anziché un numero massimo di alunni nelle classi. In particolare, il sovraffollamento delle classi è riconducibile all'applicazione dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha disposto l'incremento di un punto, nel triennio 2009/2011, nel rapporto alunni/docente per classe, passando da 8,94 del 2008 a 9,94 del 2011; il successivo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, ha inoltre dato attuazione legislativa al piano di razionalizzazione che l'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 già prevedeva. L'applicazione di tale normativa ha avuto come effetto immediato la riduzione del numero dei docenti di ben 86.931 unità e l'incremento inevitabile del numero degli studenti in ogni classe, fino al raggiungimento degli attuali livelli ritenuti inaccettabili. I citati provvedimenti legislativi si intendono dunque superati dalla presente proposta di legge. Le scuole secondarie di secondo grado possono oggi comporre classi di trenta studenti, arrivando fino a trentatré in applicazione della norma che ne prevede un incremento del 10 per cento; si continua, tra l'altro, a non tenere conto di quanto previsto dal citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009 e dalla normativa vigente sulla prevenzione degli incendi che stabilisce il rispetto di precisi parametri per consentire l'esodo in caso di emergenza. La riorganizzazione delle classi rende, ovviamente, indispensabile un corposo investimento, qualitativo e quantitativo, nell'edilizia scolastica. La riduzione del numero degli alunni nelle classi è, dunque, un elemento decisivo per garantire la qualità della didattica, il maggiore coinvolgimento e apprendimento da parte degli studenti, la piena integrazione dei ragazzi e delle ragazze con disabilità. Non si tratta, dunque, di accorgimenti — che pure, come più volte sostenuto, sarebbero stati necessari — legati a una o più emergenze. Una relazione

didattica e formativa attenta ai processi di crescita, alle difficoltà e al complesso della vita delle bambine e dei bambini e degli adolescenti con problematiche crescenti e complesse non è garantita solo da numeri ridotti, ma è certamente da essi facilitata e incentivata, favorendo interventi concreti e reali contro l'abbandono scolastico. È gravemente indicativo, a questo proposito, che il Presidente del Consiglio dei ministri del precedente Governo, Mario Draghi, nel motivare il taglio all'istruzione previsto nell'ultimo Documento di economia e finanza, abbia fatto riferimento al calo demografico, acquisendo come un dato di fatto puramente economico l'impossibilità di molte coppie giovani di fare figli e ignorando del tutto la possibilità di ripensare, con numeri ridotti nelle classi, la qualità e l'inclusività della didattica. Per quanto concerne gli articoli 2 e 3 della presente proposta di legge, occorre ricordare che la realizzazione della scuola a tempo pieno, fin dalla sua introduzione negli anni Settanta del secolo scorso, ha contribuito a far vivere il diritto all'istruzione come uno dei diritti fondamentali di cittadinanza: dall'enunciazione del principio dell'obbligo scolastico all'impegno per il successo formativo.

La scuola a tempo pieno ha svolto il ruolo di scuola della comunità, di luogo pedagogico «totale» e ha rappresentato quindi non solo un modello organizzativo coeso e integrato ma anche un'istituzione educativa innovativa, aperta a nuove modalità educative e, allo stesso tempo, attenta a garantire la qualità delle strutture, dei servizi e dei laboratori.

Il messaggio pedagogico, a partire dalla legge istitutiva della scuola a tempo pieno, è stato sempre chiaro: un rapporto più coraggioso con la comunità e con la cultura del territorio per mantenere una grande capacità di accoglienza, di accettazione delle diversità e identità e per proiettare, in un orizzonte più vasto, la forza della conoscenza e dell'istruzione. A seguito della riforma Moratti, di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53, è stata ridotta la necessità dei rientri, stabilendo il tempo scuola a trenta ore settimanali e distinguendo tra curricolo

obbligatorio di ventisette ore e curricolo facoltativo di tre ore. Successivamente, la riforma Gelmini, di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, ha definitivamente stabilito un monte ore delle classi della scuola primaria a tempo normale di ventisette ore settimanali.

Anche per effetto dei forti tagli al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) a seguito dell'abrogazione dell'articolo 129 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, (ex articolo 7 della legge 5 giugno 1990, n. 148), e della cessazione dell'obbligo di ripartire le attività didattiche in orario antimeridiano e pomeridiano, molte scuole si sono trovate in notevole difficoltà nella gestione delle attività a discapito degli stessi rientri pomeridiani.

Qualsiasi proposta di estensione e di rilancio del tempo pieno, quale investimento sociale e strutturale nel lungo periodo, non può prescindere da un necessario ripensamento complessivo degli spazi dell'educazione e dalla realizzazione progressiva di mense in tutti gli edifici scolastici. Va quindi prevista un'articolazione delle proposte didattiche in luoghi idonei: biblioteche e angoli di lettura, laboratori espressivi e creativi, palestre e spazi per il movimento e il teatro, aule da dedicare alla pittura, alla musica e ad attività creative multimediali.

La presente proposta di legge prevede non solo l'estensione del tempo pieno nelle scuole primarie, ma anche del tempo prolungato negli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado. Ciò perché è sempre più urgente un aumento reale del tempo scuola ed è sempre maggiore il bisogno di non lasciare i bambini e gli adolescenti da soli con le loro difficoltà di carattere sociale e di natura formativa; si chiarisce, nel comma 2 dell'articolo 2, che la progettazione delle attività pomeridiane, che può avvalersi in parte di contributi esterni, deve comunque essere definita dai collegi dei docenti e dai consigli di classe in armonia con il progetto formativo della

scuola e con il contributo di tutte le sue componenti.

In sintesi, per aspirare all'uguaglianza delle opportunità formative, si ritiene, dunque, fondamentale per la scuola primaria il ripristino del tempo pieno che portò l'esperienza italiana a livelli di eccellenza ammirati nell'intera Europa, caratterizzata da co-presenze e co-progettazione, attività innovative e continuità con la scuola di base da tre a sei anni di età. Si tratta, inoltre, di attivare l'estensione generalizzata del tempo scuola per far fronte alle povertà educative nella scuola secondaria di primo grado e di secondo grado, elevando, tra l'altro, l'obbligo scolastico a diciotto anni.

L'articolo 3 conferma l'urgenza di garantire l'accesso all'asilo nido e alla scuola dell'infanzia, nella fascia di età da zero a sei anni, a tutte le bambine e a tutti i bambini nell'intero territorio nazionale, superando ogni forma di discriminazione sociale e territoriale, in considerazione del fatto che il processo formativo, inteso nel senso più ampio, è fondamentale fin dai primissimi anni della crescita. D'altronde la precocità dei processi di decondizionamento culturale e di socializzazione sono fondamentali anche per combattere la dispersione scolastica. Contemporaneamente, ferma restando l'autonomia di scelta dei genitori, è fondamentale prevedere un'azione di promozione in tal senso degli enti locali in quanto il mancato accesso all'asilo nido o alla scuola dell'infanzia in presenza di un'offerta nel territorio è spesso condizionato anche dalle condizioni socio-economiche e dai modelli culturali.

Gli articoli 4, 5 e 6 della proposta di legge dispongono l'istituzione delle zone di educazione prioritaria e solidale, basate su un modello attivo in Francia da molti anni. In un contesto in cui solo il 19 per cento degli studenti riesce a conseguire un titolo di studi di livello superiore a quello dei propri genitori e in cui, in generale, l'ambiente d'origine pesa ancora come una sentenza inappellabile fin dalla nascita, appare prioritario introdurre delle disposizioni specifiche per contrastare la piaga della povertà educativa e dell'abbandono

scolastico nelle periferie, nelle aree interne e montane e, in generale, nelle realtà più sofferenti. In molti territori o aree urbane, ma anche in alcune tipologie di scuola, i livelli di dispersione scolastica e di abbandono sono, infatti, di gran lunga superiori a quelli della media europea e del resto del Paese. Ciò non fa altro che certificare le differenze territoriali e le disuguaglianze sociali e il continuo richiamo al merito, in una simile situazione in cui gli studenti partono da condizioni sociali profondamente diverse, rappresenta un inganno puramente ideologico.

A fronte di questa grave stortura che contraddice palesemente il dettato costituzionale, la presente proposta di legge intende contrastare alla radice il carattere profondamente selettivo del sistema scolastico attuale, tenuto conto che oggi, di fatto, le risorse più cospicue vengono indirizzate alle scuole meno problematiche. Infatti la maggior parte dei finanziamenti, attraverso i programmi operativi nazionali (PON), vengono destinati alle scuole con organico più stabile e con una maggiore progettualità interna in quanto in esse si deve far fronte a minori esigenze ed emergenze, disattendendo al riguardo anche precise previsioni contrattuali relative al comparto Scuola e sottoscritte dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e da tutte le organizzazioni sindacali rappresentative.

Con la presente proposta di legge si vuole invertire la rotta, ispirandosi al modello francese delle ZEP, le *zones d'éducation prioritaires*, che, invece, dagli anni Ottanta del secolo scorso, ha teso a contrastare le disuguaglianze scolastiche attraverso l'istituzione di dette zone nelle aree più svantaggiate a cui vengono riconosciuti contingenti di organico più numerosi, con la possibilità di prevedere un rapporto docenti-studenti decisamente inferiore, uniti all'affiancamento di figure professionali come gli psicologi e a una progettualità territoriale fortemente partecipata, al fine di sostenere la scuola, senza che essa perda il proprio ruolo di definizione delle strategie formative, e di lavorare in co-presenza, garantendo una maggiore professionalità

per fare fronte a situazioni di forte difficoltà relazionale e comportamentale.

Pur non essendo oggetto di intervento legislativo, ma della contrattazione sindacale, si auspica, dunque, che a tali docenti vengano garantiti incentivi salariali, secondo quanto definito nelle previsioni contrattuali sopra ricordate, e i necessari corsi di formazione, tenuto conto delle differenze tra l'insegnamento in un liceo e in un istituto professionale ovvero in una zona socialmente agiata o urbanisticamente qualificata e in un contesto di difficoltà sociali, urbanistiche e territoriali diffuse. In aperta controtendenza rispetto all'indirizzo della valorizzazione e del finanziamento delle scuole che abbiano conseguito risultati brillanti nei *test* standardizzati, si ritiene che proprio le realtà scolastiche che presentano maggiori criticità debbano essere destinatarie di finanziamenti mirati, di progettualità forti, partecipate e innovative nonché di un aumento dell'organico rispetto al numero di studenti. In particolare, si prevede che nelle ZEP il rapporto alunni-docenti per ogni classe non deve essere superiore a quindici. Le classi e le aule sovraffollate con oltre venti studenti per classe sono infatti contesti che ostacolano i processi di apprendimento e impediscono che le specificità di ogni studente e di ogni studentessa emergano, vengano intercettate e diano luogo a didattiche efficaci, a maggior ragione nelle zone già di per sé difficili e svantaggiate. La presente proposta di legge, dunque, ha come obiettivo fondamentale quello di dare vita a un piano d'intervento straordinario che, con risorse altrettanto straordinarie, intende coinvolgere tutto il Paese, ma anche le zone più disagiate, a cominciare dal Sud, dalle isole e dalle aree interne e montane, nonché gli

istituti tecnici e professionali e le periferie abbandonate delle grandi città dove la povertà economica si somma alla povertà educativa intesa anche come mancanza di opportunità culturali, ludiche e sportive.

In questa direzione va ripresa e rilanciata la progettualità territoriale che, a partire dalla centralità della scuola, intende coinvolgere e sostenere gli enti locali proprio nella direzione di fornire risorse a quei territori e a quei cittadini che vivono nel degrado sociale e culturale, senza possibilità, anche al di fuori del contesto scolastico, di avere spazi di socialità dove poter fare cultura, musica o sport.

Gli articoli 7 e 8 affermano rispettivamente: l'elevazione dell'obbligo scolastico fino al diciottesimo anno d'età e la completa gratuità dell'accesso alla formazione scolastica pubblica, dal nido fino al completamento del ciclo scolastico della scuola secondaria di secondo grado. L'articolo 7, in particolare, è finalizzato ad elevare progressivamente l'obbligo scolastico a diciotto anni di età e l'età di accesso al lavoro da sedici a diciotto anni di età, nonché al riordino della normativa relativa all'obbligo scolastico e all'obbligo di istruzione.

L'elevazione dell'obbligo scolastico rientra pienamente nel dettato costituzionale che obbliga lo Stato ad attivare interventi finalizzati a consentire a tutti i cittadini il raggiungimento dei gradi più alti di istruzione. Esso è coerente con gli obiettivi dell'Unione europea finalizzati a ridurre il tasso di abbandono scolastico e ad elevare significativamente il numero dei giovani in possesso di laurea. La relazione illustrativa e l'articolato evidenziano i richiamati obiettivi di facilitare il contrasto alla povertà educativa e all'abbandono scolastico.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Disposizioni in materia di formazione delle classi)

1. Al fine di migliorare la qualità didattica e il processo di formazione degli alunni e delle alunne, di contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica, di garantire il successo formativo, nonché di evitare condizioni di eccessivo affollamento delle aule per ragioni sia didattiche sia sanitarie, il numero massimo di alunni per classe di ogni ciclo di istruzione, comprese quelle delle regioni e delle province a statuto speciale, è fissato a diciotto, fatti salvi gli istituti di ogni ordine e grado compresi nelle zone di educazione prioritaria e solidale di cui agli articoli 4 e 5 in cui il numero massimo di alunni per classe non può essere superiore a quindici.

Art. 2.

(Disposizioni in materia di potenziamento del tempo scolastico)

1. È istituito il tempo pieno in tutti gli istituti scolastici della scuola primaria statale. Per lo svolgimento delle attività deve essere garantita una percentuale aggiuntiva dell'organico del personale docente e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) non inferiore al 20 per cento dell'organico della singola scuola.

2. È istituito il tempo prolungato pomeridiano nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, basato sull'istituzione di cattedre orario comprensive delle ore d'insegnamento e del tempo mensa, per almeno tre giorni alla settimana nei periodi di attività didattica. La frequenza del tempo prolungato per gli alunni della scuola secondaria di primo grado e per gli alunni del primo biennio della scuola secondaria di secondo grado si intende obbligatoria. La frequenza del tempo prolungato per gli

alunni del triennio della scuola secondaria di secondo grado si intende volontaria e a richiesta individuale. La programmazione delle attività pomeridiane è affidata ai colleghi dei docenti che la elaborano sulla base di un progetto formativo condiviso con le famiglie e, per la scuola secondaria di secondo grado, con le rappresentanze degli studenti. Il progetto formativo deve essere predisposto entro la fine dell'anno scolastico precedente e deve essere finalizzato, per almeno il 60 per cento delle ore, ad attività di recupero, assistenza e motivazione allo studio nonché ad attività laboratoriali di ricerca e approfondimento per le quali deve essere garantita una percentuale aggiuntiva dell'organico del personale docente e del personale ATA non inferiore al 20 per cento dell'organico della singola scuola. Per il restante 40 per cento delle ore, i soggetti che partecipano al progetto formativo possono prevedere attività di natura culturale, formativa e di socialità, in concorso con soggetti esterni alla scuola e coerenti con il medesimo progetto formativo.

3. Per consentire l'effettivo esercizio del tempo pieno e prolungato di cui ai commi 1 e 2, in ogni scuola o polo scolastico deve essere garantito un servizio mensa gratuito, nonché il trasporto pubblico pomeridiano in orari congrui allo svolgimento delle attività scolastiche, attraverso il coordinamento delle istituzioni scolastiche, delle istituzioni locali e delle società di gestione del trasporto pubblico.

4. Per i comuni in condizioni di dissesto o predissesto finanziario le risorse necessarie alla realizzazione dei servizi di cui al comma 3 sono assegnate direttamente dal Ministero dell'istruzione e del merito, sulla base di una proposta esecutiva.

5. I comuni, nel rispetto della propria autonomia, adottano azioni di coinvolgimento delle famiglie degli studenti per garantire l'ampliamento e la valorizzazione dell'offerta formativa.

Art. 3.

(Servizi educativi da zero a sei anni)

1. I comuni devono garantire ai bambini da zero a sei anni di età l'effettivo diritto

all'educazione e l'accesso alla scuola che rappresenta una parte integrante del processo formativo di crescita e non costituisce servizio a domanda individuale. I comuni con un numero di abitanti inferiore a 1.000 possono attivare forme di consorzio intercomunale in un raggio non superiore a 10 chilometri.

2. La spesa per la gestione dei servizi educativi di cui al comma 1 è ripartita tra il Ministero dell'istruzione e del merito e i singoli comuni. Dalle spese di gestione devono essere escluse le spese per il terreno, l'edificio scolastico e i relativi mutui. I contributi dovuti da famiglie non in grado di pagare in parte o totalmente la retta per gli eventuali servizi non gratuiti sono sostituiti da risorse rivenienti da un apposito fondo sociale erogato ai comuni attingendo a fondi regionali vincolati per tale finalità.

Art. 4.

(Istituzione delle zone di educazione prioritaria e solidale)

1. Al fine di contrastare la povertà educativa e l'abbandono scolastico nonché di garantire l'effettivo diritto allo studio, nelle aree del territorio italiano o nelle città o negli istituti scolastici in cui si registrano elevate percentuali di abbandono scolastico e che presentano maggiori difficoltà di natura sociale o geografica ovvero, in generale, una minore disponibilità di servizi o una maggiore difficoltà di accesso agli stessi, sono istituite le zone di educazione prioritaria e solidale, di seguito denominate « ZEP ». Le ZEP sono istituite, prioritariamente, nelle aree montane e interne, nelle aree periferiche delle città e comunque nei territori che presentino le caratteristiche di cui al primo periodo, tenendo conto sia dell'indice di abbandono scolastico sia dell'indice di vulnerabilità sociale aggiornati, rispettivamente, dal Ministero dell'istruzione e del merito e dall'Istituto nazionale di statistica.

2. La definizione delle ZEP è demandata alle regioni, di concerto con le province, con la conferenza dei sindaci e con gli uffici scolastici regionali, previo accordo con le organizzazioni sindacali.

Art. 5.

(Comitati di progetto e organici scolastici nelle ZEP)

1. Agli istituti scolastici di ogni ordine e grado compresi nelle ZEP sono garantiti l'assegnazione di una percentuale aggiuntiva non inferiore al 40 per cento dell'organico del personale docente e del personale ATA esistenti cui viene fornita una specifica attività di formazione, la presenza, nelle forme contrattuali o di convenzione previste dalla legislazione vigente, di almeno una figura professionale ogni cento alunni per il sostegno pedagogico e psicologico, nonché il potenziamento del fondo d'istituto in misura superiore al 50 per cento delle risorse ordinarie.

2. In ciascuna ZEP sono istituiti i comitati di progetto, costituiti dalla rete delle scuole di ogni ordine e grado comprese nel territorio della ZEP medesima. Il comitato di progetto è composto dai dirigenti scolastici, da almeno tre docenti eletti nei collegi dei docenti, dai rappresentanti della rappresentanza sindacale unitaria, dai rappresentanti dei genitori e, per gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, degli studenti dei consigli d'istituto. Alle riunioni del comitato di progetto possono essere invitati il prefetto o un suo delegato, i sindaci o i loro delegati dei comuni o delle aree metropolitane situati nella ZEP, il presidente della provincia o un suo delegato, i rappresentanti della consulta provinciale degli studenti, le rappresentanze sindacali territoriali e confederali del mondo scolastico e le associazioni di categoria, il direttore dell'area vasta sanitaria di pertinenza, oltre ai rappresentanti delle associazioni culturali o formative ritenute utili alla progettazione partecipata.

3. Il comitato di progetto di cui al comma 2 ha il compito di elaborare un progetto per contrastare la povertà educativa e l'abbandono scolastico nonché per garantire l'effettivo diritto allo studio, da sottoporre all'approvazione del collegio dei docenti e del consiglio d'istituto di ciascuna scuola compresa nella ZEP e di monitorarne lo stato di attuazione. Il progetto di cui al primo periodo ha una durata biennale e

deve essere aggiornato, previa verifica della permanenza del territorio interessato nella ZEP.

Art. 6.

(Misure a sostegno dei comuni)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della cultura, un fondo per il sostegno delle attività culturali e di spettacolo nonché per il sostegno a strutture culturali presenti nel territorio comunale in favore dei comuni situati nelle ZEP e sulla base di progetti presentati dai medesimi comuni, di concerto con le scuole situate nelle ZEP.

2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato ai comuni per la promozione di attività artistiche, culturali e aggregative, finalizzate al contrasto della povertà educativa.

3. È istituito, inoltre, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, un fondo aggiuntivo triennale per l'edilizia scolastica, con una dotazione non inferiore al 30 per cento delle risorse disponibili nell'anno precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, destinato ai comuni e alle province situati nelle ZEP.

4. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della cultura, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di accesso alle risorse dei fondi di cui ai commi 1 e 3, le quali devono essere impiegate esclusivamente per interventi di stretto interesse delle scuole situate nelle ZEP e di concerto con le medesime istituzioni scolastiche.

Art. 7.

(Elevazione dell'obbligo scolastico)

1. Nell'ambito dei principi di cui agli articoli 3 e 34 della Costituzione e tenuto conto del valore strategico per lo sviluppo economico e sociale del Paese dell'aumento del livello di istruzione e della riduzione del tasso di abbandono scolastico, a partire dall'anno scolastico 2024/25 ed entro l'anno scolastico 2026/27, l'obbligo scolastico è gradualmente elevato fino a diciotto anni di età. L'età mi-

nima per l'accesso al lavoro, indipendentemente dalla forma di contratto individuale, è gradualmente elevata da sedici anni a diciotto anni.

2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di ridefinizione dei curricula, dei piani di studio e dei quadri orari vigenti del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, sulla base dei seguenti dei criteri direttivi:

a) gli interventi concernenti l'elevazione dell'obbligo scolastico di cui al comma 1 del presente articolo rientrano nelle competenze dello Stato ai sensi degli articoli 33, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera *n*), della Costituzione;

b) i piani di studio devono prevedere, nel primo biennio di tutti i percorsi, l'insegnamento di discipline comuni per almeno tre quarti dell'orario complessivo.

3. A decorrere dall'anno scolastico in cui sono applicabili le disposizioni di attuazione di cui al comma 2, le seguenti disposizioni sono abrogate:

a) articolo 2, comma 1, lettera *c*), della legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

b) decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera *c*), della legge 28 marzo 2003, n. 53;

c) commi da 622 a 624 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

d) decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante norme generali e livelli essen-

ziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53;

e) regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

f) regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

g) decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Art. 8.

(Gratuità del diritto allo studio)

1. Al fine di assicurare il diritto allo studio, lo Stato garantisce la totale gratuità della formazione scolastica, dall'asilo nido fino all'assolvimento dell'obbligo scolastico.

2. I servizi educativi all'infanzia sono esclusi dalla categoria dei servizi pubblici a domanda individuale e rientrano tra i servizi erogati dallo Stato per assicurare il diritto all'istruzione di cui agli articoli 33 e 24 della Costituzione, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.

